

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

111° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie » (1570-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 1488
	1495, 1496 e <i>passim</i>
ANDERLINI	1494, 1497
BORSARI	1498
FERRI	1490, 1497
FORTUNATI	1494
FRANZA	1491
MACCARRONE Antonino	1492, 1497
MASCIALE	1490, 1497
SARTI, sottosegretario di Stato per l'interno	1488
	1494, 1496 e <i>passim</i>
TRABUCCHI	1491, 1495
ZUGNO	1497

Seguito della discussione e rinvio:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autoriz-

zazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786) (D'iniziativa del deputato Palmiotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1499, 1500
FORTUNATI	1500
SEGNANA, relatore alla Commissione	. 1499, 1500

INTERROGAZIONI

Svolgimento

PRESIDENTE	1486, 1487, 1488
ANDERLINI	1486
FRANZA	1487
MASCIALE	1487, 1488
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1488

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Anderlini, Baldini, Buzio, Cerri, Cipellini, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Franza, Guanti, Illuminati, Masciale, Martinelli, Pennacchio, Segnana, Soliano, Trabucchi e Zugno.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Andò e Stefanelli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Berthet e Maccarrone Antonino.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Sarti, per le finanze Macchiavelli e per il tesoro Schietroma.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è dei senatori Li Vigni e Masciale. Ne dò lettura:

LI VIGNI, MASCIALE. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per sapere se, a seguito dell'incriminazione di diversi ufficiali per falso, corruzione, rivelazione di segreti militari e interesse privato in atti d'ufficio, non ritengano necessario proporre misure atte a garantire forme di efficace controllo nei confronti del maneggio di denaro e dei costi relativi a cosiddetti segreti militari, sottratti anche al sindacato della stessa Corte dei conti. (int. or. - 901)

È la prima volta che ci avvaliamo dell'articolo 152 del Regolamento, che dice così: « Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione. 1) Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione. (Sono state annunciate l'8 ottobre; sono iscritte per le sedute del 20 e del 21, siamo quindi ai limiti). 2) Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento (cosa che è stata fatta). 3) Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta. 4) Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta succes-

siva. 5) Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea. 6) Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico ».

Questa è la parte che i colleghi devono tenere presente. Devo dire che le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono due, ed è meglio che illustri subito, il più analiticamente possibile, i problemi che si pongono, per vedere come può funzionare il regolamento che il Senato si è dato. Della prima interrogazione ho già dato lettura. Il Ministero delle finanze ha fatto presente che non è di sua stretta competenza, e si è accordato col Ministero della difesa affinché la risposta fosse data dallo stesso Ministero della difesa. Nulla da dire da parte nostra. Ma il Ministro della difesa o il suo rappresentante dovrebbe dare la risposta in sede di Commissione difesa. E questo è il primo interrogativo che ci si pone. Siccome siamo ai primi passi, è meglio che chiariamo subito le cose. Questa consuetudine dei vari dicasteri, di prendere accordi su chi debba rispondere, è collaudata da una prassi non solo di lunga durata, ma anche in certo senso ragionevole: non sempre l'interrogante indirizza esattamente la domanda al Dicastero competente.

A N D E R L I N I . Sarebbe meglio dire: al Ministero che si ritiene competente. Infatti può benissimo sbagliare anche il Ministero nell'attribuirsi la competenza o nel dirsi incompetente a rispondere.

P R E S I D E N T E . Però, mentre in Assemblea non ha importanza chi debba rispondere, qui è diverso, perchè cambia addirittura la sede, ossia la Commissione, dove il Governo risponde. E questo è il primo quesito. Io sono di quest'opinione: di prendere nota di questa comunicazione — che deve essere scritta — e noi, con lettera che sarà redatta oggi stesso, faremo presente: 1) Che il Ministero delle finanze ha dichiarato di non essere competente. E questo lo deve dichiarare per iscritto. 2) Diremo che il Ministero

6^a COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

della difesa ha fatto sapere che non può rispondere qui alla nostra Commissione, ma ritiene di dovere rispondere alla Commissione difesa. Questa lettera la trasmetteremo alla Presidenza del Senato, che farà quello che crederà opportuno. E così si comincerà a stabilire come deve svolgersi la procedura.

M A S C I A L E . Sulla competenza. Non vorrei sollevare questioni procedurali, ma vorrei fare osservare che il Ministero al quale è stata indirizzata l'interrogazione poteva dire prima che essa era irricevibile perchè quel Ministero non è competente a rispondere, e non farcelo sapere dopo un anno. Per quanto riguarda poi il rinvio della risposta al Ministero della difesa, bisogna acclarare questa eventuale responsabilità di inefficienza della pubblica Amministrazione. Io aderisco all'invito dell'onorevole Presidente di soprassedere a questa discussione. Risponderà la Difesa o il Tesoro o non so chi altri, ma anche in questo caso potrei sollevare una questione: il Governo ha presentato il bilancio, le cui tabelle 2 e 3 concernono gli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello delle finanze. Orbene, l'interrogazione n. 901, da noi presentata, non si limita soltanto all'aspetto militare, ma fa riferimento specifico al controllo della spesa che deve essere esercitato dal Dicastero del tesoro, oltrechè dalla Corte dei conti. A meno che il Ministero della difesa non voglia assumere anche il controllo della Corte dei conti, per poi invocare il segreto militare! Aderisco comunque alla sua richiesta, onorevole Presidente, con preghiera che ella svolga il suo autorevole interessamento affinchè la questione venga messa al più presto all'ordine del giorno della Commissione difesa.

P R E S I D E N T E . Dipende dalla risposta che darà la Presidenza del Senato.

F R A N Z A . Vorrei solo osservare che il Presidente della nostra Commissione dovrebbe fare conoscere al Ministro asserito competente a fornire una risposta che questa va data nella Commissione che ha posto all'ordine del giorno l'argomento. Se l'argomento è all'ordine del giorno della Commissione fi-

nanze e tesoro, il Ministro della difesa dovrà compiacersi di venire a dare una risposta in questa sede. Non si può inseguire il Ministro che deve dare risposte al Parlamento nelle sedi politiche che vorrà stabilire egli stesso per dare queste risposte. L'ordine del giorno fa stato in merito alla competenza e alla sede, e questo è un punto fermo. Se poi dovessimo aderire a queste impostazioni del Governo, non troveremmo più la dovuta tranquillità per le nostre interrogazioni, e molte volte la risposta potrebbe essere data nella sede non opportuna, e potrebbe non avere, quindi, l'effetto sperato.

P R E S I D E N T E . Quando ho sottolineato la considerazione del collega Anderlini, all'incirca ho detto le stesse cose. Ho anche detto che questa è una questione importante di interpretazione di regolamento. Che ci venga assegnata dalla Presidenza del Senato la competenza per una interrogazione, e che poi, per il fatto che si dica competente a rispondere un altro Dicastero, la competenza debba cambiare, mi sembra una questione piuttosto dubbia, che il Presidente del Senato risolverà, sentendo magari la Giunta per il Regolamento, per stabilire come questo si debba interpretare. Siccome sono i primi passi che si fanno in questa materia, penso sia opportuno sottolineare questa situazione.

Detto questo, possiamo passare alla seconda interrogazione, che è dei senatori Li Vigni e Masciale. Ne do lettura:

LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, dopo le recenti misure adottate per adeguare il rendimento delle obbligazioni al maggior costo del denaro, non ritenga assolutamente irrimandabile l'aumento del tasso d'interesse da riconoscersi al risparmio postale.

Si tratta, come è noto, di un risparmio che riguarda soprattutto cittadini di modeste condizioni economiche, nei cui confronti, mantenendo tassi d'interesse inferiori a quelli che si hanno oggi sul mercato, si commette un atto di profonda ingiustizia. Deriva da ciò, inoltre, il rarefarsi della possibilità di sviluppo di un tipo di risparmio che potreb-

6^a COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

be invece permettere allo Stato maggiori interventi a favore degli enti locali e di altre esigenze sociali.

In diverse occasioni, il Parlamento si è pronunciato a favore della introduzione di misure di difesa del risparmio postale: gli interroganti chiedono di sapere quando e come il Governo intenda dare attuazione a tali richieste. (int. or. - 1371)

Do la parola all'onorevole sottosegretario Schietroma.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dire che il Ministero del tesoro, il quale da tempo stava attentamente esaminando il problema, fin dal 14 aprile 1970, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 97 del 17 successivo, aveva disposto la variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi emessi dal 20 aprile 1970. Tali interessi risultano aumentati dell'1,25 per cento rispetto alle misure precedenti; infatti il saggio iniziale è stato elevato dal 3,75 per cento al 5 per cento, e quelli intermedi, cioè dopo 5 e 10 anni, rispettivamente dal 4 al 5,25 per cento e dal 4,50 al 5,75 per cento. Infine il saggio finale (dopo 15 anni) è stato elevato dal 5 al 6,25 per cento. Contestualmente si è provveduto anche nei riguardi del saggio di interesse dei libretti di risparmio postale. Con altro decreto del 14 aprile 1970, infatti, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* numero 103 del 23 aprile 1970, è stata disposta, a decorrere dal primo maggio 1970, l'elevazione dal 2,52 al 3,60 per cento dell'interesse annuo netto sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica, e dal 3,36 al 4,44 per cento su quelli già pervenuti o che perverranno dall'estero sui libretti degli italiani ivi residenti.

A conclusione di quanto dinanzi esposto, si può affermare che i provvedimenti adottati dal Tesoro, che hanno fatto seguito all'adeguamento dei saggi di interesse operato nei riguardi di altri titoli a reddito fisso, hanno dimostrato la loro indubbia efficacia, incontrando il favore dei risparmiatori italiani. Il notevole incremento del risparmio postale verificatosi nel corrente anno ha così con-

sentito alla Cassa depositi e prestiti, nella quale detto risparmio affluisce per la gran parte, di soddisfare in maggior misura e con più tempestività le richieste di mutui per il finanziamento di opere pubbliche e per il ripiano di disavanzi degli enti locali.

MASCIALE. A malincuore mi dichiaro soddisfatto, anche se mi preme fare osservare all'onorevole Sottosegretario che è necessario che non si ritorni a ridurre il tasso del quale abbiamo invocato l'aumento per adeguare la situazione alla realtà del Paese.

PRESDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari** » (1570-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari ».

Il provvedimento approvato dal Senato ci è tornato modificato dalla Camera dei deputati.

Vorrei dare la parola al sottosegretario Sarti, affinché ci informi sull'esito dei colloqui avuti con alcuni colleghi della Commissione, che avevano manifestato opposizione all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

SARTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio intervento, onorevole Presidente e onorevoli senatori, non si propone di rifare dall'inizio la storia di questo contrastato provvedimento, che ora è nuovamen-

te sottoposto all'attenzione di questa Commissione dopo aver subito delle modificazioni nell'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che, aprendo la discussione che in sede referente si era svolta sul provvedimento stesso, il vicepresidente senatore Fortunati avesse espresso l'opinione che un atteggiamento della Commissione poteva essere modificato, in relazione all'andamento del dibattito stesso. Il rappresentante del Governo non ha difficoltà a constatare che le indicazioni espresse nel dibattito e le consultazioni svoltesi con i rappresentanti di tutti i gruppi lo inducono a modificare il testo. Il che ovviamente comporta emendamenti, ragione per cui il disegno di legge dovrà essere ritrasmesso alla Camera dei deputati.

L'opinione tuttavia che il Ministero dell'interno deve fare presente anche in questo ramo del Parlamento è presto formulata: quando il Senato elaborò l'articolo 2, si era posta l'esigenza di chiarire autenticamente la portata di detta norma. Questa necessità era rafforzata dal riscontro, già ricordato dal Ministro nella scorsa seduta, di alcune anomalie registrate in sede di controlli regionali, con una preoccupante dilatazione dei *deficit* comunali e provinciali. Questa tendenza era ovviamente non compatibile con i vincoli dimensionali dell'intera spesa pubblica. Il decreto del Ministro per la concessione del mutuo deve tenere conto — mi pare non vi possano essere dissensi a questo riguardo — proprio di questo vincolo generale, determinando un *quantum* di disavanzo autorizzato per ciascun ente locale. Non era stato forse sufficientemente chiarito, ed è stato opportuno il dibattito che si è svolto in questa sede per dimostrarlo, che agli enti locali avrebbe poi dovuto competere l'onere di un aggiustamento dei rispettivi bilanci, determinando quello che, mi pare, è occorso al collega senatore Maccarrone di definire come un « nuovo equilibrio finanziario degli enti stessi » (questa è proprio l'espressione testuale). Io devo solo sottolineare in questa sede che questa procedura non la proponiamo per difendere le competenze del Ministero dell'interno, ma, semmai, per difendere le competenze del Parlamento stesso, il quale è responsabile, insieme con l'Esecutivo, della ri-

partizione delle risorse pubbliche secondo criteri perequativi. Quando maggiori oneri, per esempio per il personale, conseguenti al riassetto, fanno carico al bilancio in pareggio, la decisione spetta alle Amministrazioni locali. Ma quando questi oneri si dilatano anche oltre gli accordi che sono intervenuti su scala nazionale, e fanno saltare i bilanci verso disavanzi o verso la dilatazione di disavanzi, si creano delle discrasie tra comune e comune.

Non voglio qui aprire una parentesi in ordine al complicato problema del riassetto delle carriere, delle funzioni e delle retribuzioni del personale dipendente. È indubbio che il problema è stato risolto in un certo modo e che la sua attuazione comporta un aggravamento della posizione debitoria di molti comuni, anzi della totalità dei comuni e delle province. Va ricordato che a questo riguardo si era pensato di quantificare questo onere aggiuntivo in una determinata percentuale che sarebbe ammessa a mutuo, in esatta corrispondenza con il maggior onere del riassetto. E ricorderete anche le ragioni per le quali si disse in quella sede che era inopportuno quantificare questo tipo di dilatazione, essendo più giusto che fossero le province ed i comuni ad adottare i provvedimenti necessari a garantire nel complesso l'equilibrio finanziario dello stesso bilancio, con riferimento, naturalmente, all'autorizzazione ministeriale concessa.

Questa era la situazione nella quale ci trovavamo la scorsa settimana in questa sede, quando ci riunimmo per prendere visione del provvedimento, ed esaminarlo in sede referente.

Ora, le indicazioni che abbiamo attinto dal dibattito, indubbiamente molto ricco e molto elevato, ci inducono a presentare noi stessi una nuova formulazione dell'articolo 2, restando ovviamente invariata la formulazione dell'articolo 1, e di fare un'aggiunta che io vorrei anticipatamente annunciare, poichè penso che questa aggiunta provocherà un certo malumore, in questa stessa sede: di estendere, cioè, il provvedimento anche ai bilanci relativi all'esercizio 1972.

È chiaro che questa proposta viene fatta per una considerazione realistica, che è quel-

la stessa considerazione che ha indotto, al termine del dibattito in sede referente, il collega Trabucchi ad avanzare una proposta di ripensamento radicale, sostanziale del provvedimento. Il senatore Trabucchi ci ricordò — e del resto è cosa ovvia — che ci troviamo alla fine del 1971. D'altra parte mi sarà consentita un'osservazione di natura sistematica e psicologica. È ovvio che dovendo ritornare, per le ragioni anzidette, e per gli emendamenti che lo stesso Governo è disposto a presentare, questo provvedimento all'altro ramo del Parlamento, apparirebbe ulteriormente motivato, questo rinvio, dall'estensione all'esercizio 1972.

Mi permetterei di ribadire anche la necessità che questa legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Sono quindici giorni guadagnati, che ci consentono di lavorare con un ritmo sostenuto.

La formulazione nuova dell'articolo 2 sarebbe la seguente: « L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro dell'interno.

Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale ».

Coerentemente con quanto esposto, propongo i seguenti articoli aggiuntivi: *2-bis*: « La presente legge ha valore anche per i bilanci relativi all'esercizio 1972 »; *2-ter*: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il sottosegretario Sarti per la esposizione fattaci e dichiaro aperta la discussione generale.

M A S C I A L E. Vi è stato un festival di rinvii, di parole, di ripensamenti, quasi

che il Parlamento si fosse trasformato in un pensatoio permanente; ed ora il Governo, mentre ci attendevamo una definitiva risposta positiva, ci propone di estendere la portata del disegno di legge anche al 1972. Prima avete peggiorato il testo pervenuto dalla Camera, poi avete fatto di tutto per ritardare la discussione del provvedimento limitato al 1971, al fine di eliminare con un colpo di spugna tale scadenza. Siccome voi avete la vocazione a venire meno agli impegni assunti, da parte mia non posso che dichiarare nettamente il mio dissenso.

F E R R I. Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 così emendati non vi sono osservazioni, in quanto viene trasferito e raccolto nel disegno di legge il pensiero che esprimemmo nella precedente seduta.

L'unica cosa che solleva alcune perplessità è la norma che si vuole introdurre, relativa all'estensione della validità del provvedimento anche per il 1972. Tuttavia, è da dire che sul piano della situazione di fatto, l'estensione richiesta costituisce un'indicazione estremamente realistica. I bilanci saranno approvati entro la fine di questo mese e, se non si adotta questo provvedimento oggi, probabilmente tra un anno, in questo periodo, saremo ancora riuniti a discutere sulle nuove norme in materia di controllo con le amministrazioni locali, che si troveranno di fronte ad una situazione ancora più pesante di quella di oggi per tutta una serie di impegni che scadono nel corso dell'esercizio 1971 e che si ripeteranno in misura ancora superiore nell'esercizio 1972.

Di conseguenza, realisticamente, dobbiamo esprimere parere favorevole nei confronti della norma che si vuole introdurre. Pretendiamo tuttavia un impegno da parte del Governo (impegno richiesto del resto nell'ordine del giorno dei senatori Pieraccini ed altri approvato in Assemblea il 18 dicembre 1970) ad affrontare questo problema, invitando il Ministero competente a dare direttive in attesa di un'organica legislazione dell'intero settore. A distanza di un anno, per avere qualche garanzia in ordine a questa richiesta, possiamo trasferire in un ordine del giorno questa manifestazione di buona volontà.

Circa il discorso che coinvolge l'attività regionale, è da dire che noi ritenevamo chiuso l'argomento alla fine del 1970, dopo l'approvazione degli statuti, dopo l'adempimento degli obblighi costituzionali. Tuttavia ci riserviamo di affrontare in Assemblea, con i mezzi che ci saranno consentiti, un nuovo discorso intorno al problema nel suo complesso. Anche per l'esperienza che stiamo facendo nell'esaminare i decreti di delega, riteniamo che il discorso debba essere ripreso dall'inizio per riportarlo nella sua sede naturale.

T R A B U C C H I . Sono favorevole ad entrambe le proposte avanzate dal rappresentante del Ministero dell'interno. Sono d'accordo per la modifica dell'articolo 2, in quanto si afferma il principio che è di competenza del Ministero dell'interno determinare i mutui che la Cassa depositi e prestiti eroga, altrimenti la Cassa dovrebbe scindersi in altrettante casse regionali. È giusto quindi che la Cassa depositi e prestiti abbia una gestione unitaria e contemporaneamente non si neghi l'autonomia dei comuni, perchè si afferma che i comuni e le province, quando vengono a sapere quale è il mutuo per integrazione loro erogato, devono provvedere al riequilibrio del bilancio.

È evidente che tale discorso per il 1971 diventa di pura fantasia, nel senso che i debiti che non si possono pagare con il conto della Cassa depositi e prestiti, si cerca di pareggiarli in altro modo, secondo quanto l'Amministrazione centrale ha fatto fino ad oggi, più o meno peccando.

La verità è che dal 1945 ad oggi — lo ha detto bene il senatore Fortunati la volta scorsa — tutte le volte che lo Stato è rimasto paralizzato da molti impegni, le amministrazioni locali lo hanno sostituito, facendo certamente meno danno.

Sono d'accordo anche sul secondo punto per un motivo semplice e pratico: l'estensione della norma al 1972 diventa una necessità, in quanto sappiamo che la riforma tributaria non potrà entrare in vigore nel gennaio 1972, e quindi nemmeno entreranno in vigore quelle provvidenze che, dolcificate, ci sono state proposte nella legge delega.

Quindi avremo nel 1972 un'altra situazione di transitorietà. Ecco perchè mi pare che sia

logico, indipendentemente da qualsiasi questione di principio, dire: signori dei comuni, state predisponendo i bilanci per il 31 ottobre. La furia che caratterizza certi modi di fare nel momento attuale vi costringerà per forza ad approvarli, qualunque cosa succeda, altrimenti i prefetti minacciano tuoni, fulmini, commissari ed altri malefici. Quindi è bene che sappiate che nel 1972 andrete presappoco con le stesse regole del 1971. Vorremo cambiarle? Le cambieremo se ci sarà la possibilità di cambiarle. Non sarà la prima volta che a metà strada si cambia. Ma è meglio partire avendo una strada segnata. Perchè partire avendo il vuoto davanti è la situazione peggiore in cui possa trovarsi chiunque faccia un preventivo, che è molto meno di un piano più o meno quinquennale, ma è sempre un piccolo piano che esige dei punti di certezza per arrivare a delle conclusioni effettive.

F R A N Z A . Ho avuto già occasione di esprimere, in una precedente seduta, il mio avviso favorevole sul testo così come pervenutoci dalla Camera. Però devo rilevare che non ho obiezioni da fare al nuovo testo, che il Sottosegretario presenta oggi, dell'articolo 2, in quanto restano salvi i principi di ordine generale, che cioè il prefetto debba deliberare, con i suoi poteri dispositivi, la misura del mutuo (con conseguente salvezza del principio di unicità della gestione) e che comuni e province siano obbligati anche a rivedere le proprie deliberazioni per adeguare il mutuo all'impostazione originaria del bilancio. Devo soltanto fare osservazioni sugli articoli 3 e 4, proposti dal Governo, per il loro contenuto innovativo. La Costituzione prevede l'iter legislativo, e demanda al regolamento di stabilire in concreto questo iter. Noi ci siamo dati un regolamento nel quale è detto che in seconda lettura può essere solo esaminato il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Ma inserire nuove disposizioni mi pare non sia compatibile con le norme che noi stessi ci siamo dati. Quindi non si può, a mio avviso, introdurre i due articoli che non figuravano nel primo testo. Altrimenti noi potremmo fare in seconda lettura una nuova legge, e la Camera potrebbe fare, a sua volta, in seconda lettura

6^a COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

ra un'altra legge ancora. A mio avviso, quindi, solo con una leggina *ad hoc* è possibile estendere la normativa che stiamo esaminando anche al 1972.

Il mio discorso non è sostanziale, è soltanto formale.

M A C C A R R O N E . Io, a differenza del collega Franza, al quale chiedo scusa della diversità di opinione, non sono assolutamente soddisfatto del testo che ci è pervenuto dalla Camera, che considero, come ho già avuto modo di dire in questa Commissione, un testo inaccettabile sotto il profilo giuridico e politico. Ed è per questo che nella riunione precedente della Commissione, durante la quale il testo della Camera è stato esaminato in sede referente, ho sostenuto la necessità di emendarlo profondamente, anzi di sostituirlo.

Prendo atto con soddisfazione di una novità piuttosto significativa nel rapporto tra Governo e Parlamento, organi costituzionali che hanno responsabilità differenti e che insieme, secondo la Costituzione, devono concorrere alla formazione della legislazione. Questa novità è rappresentata dalla riflessione — il cui rilievo è notevole — del Governo su un dibattito avvenuto in questa sede. Credo che questo fatto, anche se nasce da un « incidente », quale è una leggina, costituisca un metodo esemplare di rapporti che ridà al legislativo la sua funzione, riconsegna al Governo la sua responsabilità politica, e consente agli organi nazionali di operare in modo tale da rispettare tutte le prerogative costituzionali presenti nel nostro ordinamento, che è un ordinamento pluralistico, non dimentichiamocelo. Il Ministro del bilancio e della programmazione, nel suo documento preliminare al programma 1971-75, ha definito il nostro ordinamento una Repubblica che ha una molteplicità di centri di poteri, legislativi e amministrativi. È una molteplicità di centri che non sono costituiti dallo Stato, ma sono costituiti originariamente dalla legge che dà vita allo stato repubblicano, e insieme a questo ad altri poteri statuali con pari dignità originaria, e con una grande forza penetrante nell'ordinamento, seppure in settori e in materie e in competenze definite chiaramente dalla Costituzione.

Di questo noi ci siamo molto preoccupati quando abbiamo esaminato l'articolo 2 in una fase nella quale purtroppo la Repubblica — e sottolineo « la Repubblica », per dare a tutti gli organi della Repubblica la responsabilità — non ha provveduto ad adeguare la propria legislazione ai principi della autonomia e ai poteri legislativi delle regioni. Ho sottolineato « la Repubblica » perchè credo che questa responsabilità debba essere ripartita tra tutti gli organi nazionali. E secondo la mia concezione, forse un po' troppo personale, chi rappresenta la Repubblica, almeno nel suo ordinamento all'interno, è più il Parlamento che il Governo. E laddove il costituente ha voluto indicare la Repubblica, nella sua formulazione si è riferito più agli organi legislativi che al Governo. Il fatto che la Repubblica non abbia ottemperato a queste disposizioni costituzionali transitorie, l'ottava e la nona, ci mette in imbarazzo, e credo che nello stesso imbarazzo sia il Governo. Bisogna dire però, dando a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio — ed è molto, moltissimo secondo me, molto di più di quello che è di Cesare, ma in questo caso dobbiamo occuparci più di quello che è di Cesare che di quello che è di Dio —, che Cesare, in questo caso il Governo, non ha aiutato il Parlamento ad adeguare la legislazione ai principi dell'autonomia e ai poteri legislativi della Regione. E non lo ha aiutato nemmeno in questo caso. Ecco qui il punto, senatore Franza, da cui nasce la mia divergenza dalla sua soddisfazione sulla formulazione. Perchè — e il senatore Ferri lo ha ricordato, e io sono d'accordo con lui — gli impegni del Governo, assunti di fronte al Parlamento, ad operare una certa politica legislativa non soltanto non vanno a buon fine, ma si traducono in una remora all'iniziativa parlamentare che tende ad adeguare la legislazione ai principi costituzionali.

In questo campo, purtroppo, siamo noi a rimproverare a Cesare di non aver consentito al Parlamento di fare quanto esso aveva l'assoluto dovere di fare per non essere semplicemente il sostegno, in un certo senso anche fortemente condizionante, del Governo. Personalmente ritengo che nella nuova situazione costituzionale venutasi a deter-

minare il Parlamento non può più legiferare solo, e quindi in concorso con il Governo, ma deve legiferare per l'ordinamento nel suo insieme. E poichè suoi punti di riferimento sono quelli della produzione legislativa delle Regioni e dell'azione amministrativa del Governo, suoi interlocutori devono essere appunto il Governo ed anche — lo si voglia o no — le Regioni.

La disposizione transitoria proposta, pertanto, ferisce profondamente il nostro ordinamento costituzionale giacchè — a parte il buon senso dell'intervento del senatore Trabucchi che ho molto ammirato anche perchè ci ha posto il problema in un quadro di *humour* stimolante — da quando il costituente l'ha voluto, cioè dal 1946, questo soggetto, cioè la Regione, è rimasto sempre ibernato; oggi però, con l'attuazione della norma costituzionale, è diventato attivo. Di qui la grande responsabilità del Parlamento di non arrecare più ferite all'ordinamento nel suo complesso.

Personalmente sono convinto che il Governo, con la proposta di cui all'articolo 1 del disegno di legge, sostanzialmente ci aiuti a legiferare in una situazione di carenza dell'attuale sistema normativo, ma ritengo che tale accorgimento non possa che essere assolutamente temporaneo stante la necessità di un corpo di garanzie assai più definite di quelle che risultano dalle norme in esame. Più in là di tale limite, onorevole Presidente, non possiamo andare, nè possiamo proiettare nel tempo una disposizione che deve rimanere transitoria, anche perchè occorre finalmente dimostrare la decisa volontà di superare norme che dal 1945 sono state di volta in volta prorogate fino al 1970 senza che si adottasse alcun provvedimento di adeguamento non dico ai poteri legislativi delle Regioni, ma anche solo ai principi dell'autonomia delle Regioni.

Ecco la ragione della nostra resistenza che — sia ben chiaro — viene da questo banco con il senso di responsabilità che noi avvertiamo nei confronti dell'ordinamento statale nel suo complesso, onde contribuire ad una produzione legislativa che sia coerente con i principi generali che ci siamo dati. Siamo in uno stato di diritto, non in uno stato

paternalistico. Il principio sancito dalla Costituzione è quello della certezza giuridica e della responsabilità al fine del bene pubblico, non il concetto secondo cui lo Stato amministra come un buon padre di famiglia, che è alla base di tanti ragionamenti sbagliati della nostra dottrina amministrativa e che risale al buon Orlando, grande maestro di tutti, e a quel ripetitore delle sue teorie che è lo Zanobini. Concetto che noi non possiamo accettare in sede politica giacchè la nuova elaborazione dottrinaria e soprattutto il contributo delle forze vive culturali e politiche del Paese ci hanno portato molto più avanti. Dunque, la proiezione oltre il 1971 di un regime che dobbiamo considerare non soltanto provvisorio ma anomalo è, a mio avviso, pericolosa e assolutamente inaccettabile da parte del Parlamento.

Onorevoli rappresentanti del Governo, la situazione di fatto è che di fronte al Senato della Repubblica sono giacenti due proposte di legge che si possono accettare o respingere, ma che, a norma del Regolamento, devono essere esaminate, anzi delle quali si potrebbe già chiedere la discussione in Aula, visto che tutti i termini sono ormai trascorsi e che il loro rinvio serve soltanto a consentire al Governo di riflettere su una materia sulla quale avrebbe già dovuto adottare una chiara decisione da molti mesi, forse da molti anni. È questo il punto politico di cui dobbiamo farci carico. Vogliamo noi mettere tutto ciò nel cassetto con un atto che proroghi al 1972 l'attuale situazione di provvisorietà, per motivi giustificati solo dal fatto che dal punto di vista politico si ipotizza che occorrerà una norma transitoria anche per il prossimo anno? A mio giudizio non è possibile, anche perchè — e su tale punto sono d'accordo con il senatore Franza, che porta qui la saggezza di chi ha partecipato all'elaborazione del nuovo Regolamento del Senato — introdurremmo una vera innovazione in un provvedimento che fu presentato limitato al 1971, che la Camera dei deputati approvò nel febbraio scorso negli stessi termini, che fu da noi ribadito nel mese di maggio come legge per il 1971, che l'altro ramo del Parlamento, in luglio, ha ancora ritenuto tale.

Proiettandone la validità per due anni, dunque, modificherebbero sostanzialmente il disegno di legge, alterando altresì la volontà espressa più volte dal Parlamento a partire dal 18 febbraio scorso. Si porrà poi nel 1972 il problema pratico di un'ulteriore proroga? Può darsi, onorevole Sottosegretario. In tal caso il Governo ed il Parlamento si faranno carico della questione; in altri termini, quando si verificherà l'impossibilità di definire in tempo l'indispensabile normativa in materia di controlli onde correggere le attuali imperfezioni (riconoscendo altresì — ma questo è un giudizio soggettivo — l'incostituzionalità della legge del 1953 per quanto riguarda le modalità di formazione e l'elezione dei comitati regionali di controllo) e quando sarà stata definita la politica finanziaria nei confronti del sistema delle autonomie locali, noi potremo anche stabilire che in via transitoria rimanga valida la vecchia normativa per tutto il 1972, rinviando all'anno successivo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Credo che al di là di questo non si possa andare, anche perchè non sono d'accordo che sia necessario fare uno sforzo per porre un balsamo su questa ferita, perchè così facendo si procurerebbero altre ferite.

A N D E R L I N I . Ritengo che dagli alti cieli dell'astrazione generale occorra riportarsi alle questioni pratiche della vita quotidiana. Mi limiterò — anche perchè condivido molte delle cose dette dai miei colleghi — a porre alcuni quesiti al sottosegretario Sarti, nella speranza di avere risposte abbastanza precise.

Indubbiamente l'articolo 2 ha accolto una parte sostanziale delle richieste che noi avevamo avanzato, ma qual è l'interpretazione corretta da dare a tale articolo? L'adozione di nuovi provvedimenti che i comuni e le province assumeranno per l'equilibrio del bilancio è sottoposta a nuovi gravami? Si intende in ogni caso che, se il bilancio è già approvato, non vi è bisogno di ulteriori integrazioni e che è sufficiente l'approvazione dei singoli provvedimenti a livello di responsabilità locale e non più del Ministero?

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa è l'interpretazione corretta.

A N D E R L I N I . Cosa significa « con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale »? Si deve tenere conto del fatto che c'è un'autorizzazione ministeriale che copre solo una parte del disavanzo accertato, ma ciò significa che non si possono adottare provvedimenti diversi da quelli che vanno al ridimensionamento dell'uscita e alla contrazione delle entrate. Mi rendo conto che il Governo ha preso atto delle nostre richieste e che si sono fatti dei passi in avanti, però non dobbiamo assolutamente considerare la formula di cui agli articoli 1 e 2 valida per risolvere il problema vero, di fondo, che abbiamo dinanzi. Si tratta solo di una formula transitoria, per un anno particolare come il 1971. Guai se adottassimo soluzioni del genere per un tempo che vada oltre il 1971. È una soluzione, infatti, che solo nella temporaneità trova una giustificazione. È il problema di fondo che va affrontato, specialmente se pensiamo che i comuni sono ancora legati ad una vecchia legislazione, che divide il loro bilancio in parte ordinaria e in parte straordinarie.

Non vedo il motivo di estendere le disposizioni del provvedimento in esame al 1972, quando sarebbe opportuno inserirle e coordinarle (anche con riferimento al solo anno 1971) alla nuova legge di riforma tributaria. Il tempo vi può essere ed entro il prossimo mese di marzo possiamo giungere a risolvere il problema. Se noi prorogassimo al 1972 i termini di questo provvedimento, non avremmo nessuna garanzia che non si continui su questa strada, con leggi di tal genere, anche per il 1973. Del resto, la storia di questi anni dimostra che tutti gli impegni presi non sono serviti a nulla.

Concordo poi con le osservazioni del senatore Franza circa la improponibilità in questa sede di nuovi emendamenti, anche se tale rilievo compete, a mio avviso, al Presidente della nostra Commissione. Comunque, se tale tesi viene accolta, noi siamo disponibili per una sollecita approvazione dei due primi articoli del disegno di legge.

F O R T U N A T I . Indubbiamente è motivo di riflessione la questione di principio della presentazione in sede di Commissione di un nuovo emendamento.

Vi è poi una questione di merito, relativa al fatto che da 20 anni a questa parte (parlo in base alla mia esperienza di amministratore comunale) siamo in attesa di un provvedimento di carattere generale, che non è mai giunto al nostro esame. L'unico tentativo che siamo riusciti a condurre in porto è quello fatto nel corso della prima legislatura mentre imperversava la piena del Po.

Allora siamo riusciti ad ottenere alcuni risultati perchè presidente della Commissione era il senatore Paratore, il cui temperamento era tale che — nonostante la presenza del compianto ministro Vanoni — finivano per essere approvati emendamenti anche contro il parere del Governo. Da quel tempo si sono susseguiti soltanto provvedimenti sporadici, sicchè sono purtroppo giunto all'amara considerazione che si provvede solo quando l'Esecutivo, il Legislativo e la stessa opinione pubblica sono posti di fronte a fatti macroscopici la cui soluzione è indilazionabile.

Nel merito della questione debbo pertanto francamente concludere che, procrastinando la situazione provvisoria fino a tutto il 1972, si finirà per non avvertire la necessità di una nuova normativa, lasciando le cose allo stato attuale.

Per quanto riguarda la questione di principio, mi pare necessario richiamare il disposto dell'articolo 104 del nostro Regolamento: « Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ». Ebbene, la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2 del disegno di legge è tale che non consente neppure lontanamente la proiezione della validità del provvedimento per tutto il 1972, riguardando piuttosto il problema dell'autonomia dei comuni e delle province.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una importante questione di principio. Personalmente nutro fondati dubbi che essa possa essere risolta in sede di Commissione senza l'intervento di tutti i componenti dell'Assem-

blea; invito pertanto il rappresentante del Governo a ritirare gli articoli 2-bis e 2-ter, che non sono in diretta corre'azione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I. L'articolo 2-ter è legittimo, giacchè la modifica introdotta dalla Camera impone anche per l'anno 1971 alcune attività ai comuni e alle province.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Ai fini dell'ammissibilità di nuovi emendamenti, debbo manifestare alla Commissione la mia opinione, richiamando anzitutto l'articolo 104 del Regolamento (« Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati »): « Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ». La prima attenzione va dunque posta sull'aggettivo « diretta », che puntualizza esattamente e limita la possibilità di correlazione.

Ciò premesso, passo all'esame delle modifiche successivamente apportate al testo originario. Nè nel titolo (« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari »), nè nel testo presentato a suo tempo dal Governo si faceva riferimento ad un limite temporale. La relazione che accompagnava il provvedimento precisava che « poichè per il 1970 e per gli anni successivi dette perdite non potranno essere finanziate nel modo su indicato (vale a dire con le vecchie procedure) e tenuto conto che la situazione delle aziende speciali di trasporto si è frattanto ulteriormente aggravata e tende a peggiorare ancora, si rende necessario e urgente prorogare le norme di cui al citato articolo: e ciò sino a quando, correlativamente all'attuazione della cennata riforma tributaria, il problema della finanza locale non potrà essere avviato verso una seria e concreta fase di risanamento ». Il Governo riteneva pertanto necessaria, sino all'entrata

6^a COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

in vigore delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione della delega legislativa, la proroga delle norme dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420.

Al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, la nostra Commissione ritenne però di introdurre un preciso vincolo temporale all'articolo 1 e all'articolo 2, limitando la validità del provvedimento all'anno 1971.

Tornato all'altro ramo del Parlamento, la 6^a Commissione della Camera ha approvato un secondo comma all'articolo 2 (« Qualora l'importo del mutuo autorizzato per l'anno 1971 sia inferiore a quello richiesto, il bilancio o la deliberazione divengono esecutivi dopo che la provincia o il comune vi abbiano apportato le variazioni necessarie per il contenimento delle spese entro i limiti del finanziamento consentito ») del tutto legittimo, stante la sua « consequenzialità », in base all'articolo 70 del Regolamento della Camera dei deputati (« I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera »). Non solo, ma anche nel nuovo comma è ripetuto il limite temporale del 1971.

Stando così le cose, anche a me sembra — e lo dico con rammarico nei confronti del rappresentante del Governo — che non ci sia consentito di prorogare la validità del provvedimento all'anno 1972.

SARTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fin dall'inizio di questo dibattito il rappresentante del Governo si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante, oggettivamente e soggettivamente. A questo punto il rappresentante del Governo si trova a dover esprimere una valutazione su di una questione che non è tanto di merito quanto di metodo e che compete, come la logica suggerisce e come la correttezza del rapporto tra Esecutivo e Legislativo vuole, esclusivamente alla valutazione della Commissione e del suo Presidente.

Non vorrei aggravare la mia già pesante responsabilità patrocinando presso questa

Commissione un provvedimento che è in una certa misura modificativo di quello giunto dalla Camera dei deputati, inserendomi in una questione squisitamente di metodo, che investe un giudizio ed un'interpretazione di una norma procedurale, e sulla quale io ritengo, per correttezza costituzionale, di non poter esprimere valutazioni di sorta.

Io posso soltanto dire, sotto il profilo del merito, che il Governo riteneva la formula suggerita la più realistica e la più confacente per dare al provvedimento in discussione uno sviluppo ed una proiezione che ci consentissero di non dover ulteriormente disturbare il Parlamento per affrontare i problemi che fatalmente si porranno a partire dal 1° gennaio 1972.

Non c'era e non c'è nella nostra posizione nessun intento elusivo, nessuna volontà di rinvio, essendo intendimento del Governo di dare ai problemi che si pongono, ed in modo tanto più realistico e cogente in questo momento, una soluzione adeguata, che naturalmente verrà quanto prima al vaglio del Parlamento che è sovrano nel decidere.

Con queste motivazioni, sotto il profilo cioè del richiamo al Regolamento del Senato che è stato autorevolmente proposto e che ha investito, signor Presidente, la sua diretta responsabilità, io credo che il rappresentante del Governo non possa assumere in questa sede altra posizione che non sia di rimettersi alle sue valutazioni, e, attraverso le sue valutazioni, a quelle della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole sottosegretario Sarti e devo dargli atto che non c'è nulla nella sua esposizione che non sia più che riguardoso nei confronti di questo ramo del Parlamento che legifera secondo le norme del suo Regolamento.

Quando ho detto che qui mi ero formato un'opinione, non ho voluto dare ad essa il valore di una decisione, anche perchè coltivavo la speranza che eventuali interventi mi permettessero di sentirmi più sicuro o di mutare opinione; dal momento che questi interventi non ci sono stati, io devo ritenere l'opinione fondata.

Devo poi dire che l'articolo 2-ter riguarda l'esecutività della legge; per quanto riguarda invece l'emendamento istitutivo dell'articolo 2-bis, trattandosi di mutare una deliberazione adottata proprio dal Senato e adottata in senso restrittivo (si voleva evitare che si prorogasse oltre il 1971 la validità della norma, e oggi invece la si vuole prorogare al 1972), mi sembra che esso non sia proponibile.

Però ripeto, siccome si tratta di una decisione che potrebbe avere rilievo come costituzione di un precedente, vorrei chiedere ancora se qualcuno domanda la parola.

M A C C A R R O N E . Secondo me la valutazione espressa dal Presidente, che è da me pienamente condivisa, è assolutamente rispettosa del Regolamento e ne interpreta nello spirito e nella lettera le disposizioni per cui mi associo pienamente alla proposta del Presidente di non ammettere l'articolo 2-bis.

Sono anche d'accordo col Presidente che invece l'articolo 2-ter, trattandosi di norma non innovativa, ma semplicemente di una norma, diciamo, di procedimento rispetto all'esecutività della legge in questione (su cui abbiamo più volte discusso nei due rami del Parlamento, senza mettere mai in discussione questa esecutività), possa essere inserito. Ritengo da parte mia doveroso dare atto al Governo — qui rappresentato autorevolmente dall'onorevole Sarti, che io personalmente ringrazio per lo spirito con cui ha partecipato a tutto il nostro dibattito, e per il contributo che ha dato alla soluzione giusta di questo problema — che in questa occasione si è comportato in modo da consentire al Parlamento di giungere a una soluzione corretta e utile al Paese.

Z U G N O . Forse, onorevole Presidente, la strada migliore per chiarire il problema sarebbe di investirne il Presidente del Senato. Indubbiamente, andando avanti, dovremo incamminarci sulla strada anche di qualche richiesta di chiarimento o di decisione al Presidente del Senato, in modo da creare una prassi anche in queste cose. Però qui siamo davanti a un problema veramente urgente. Credo si possa dire che questa legge

è nata sotto una stella disgraziata, perchè ha un *iter* di oltre un anno, pur dovendo essere transitoria: l'anno 1971 è quasi trascorso e la legge che dovrebbe intervenire sui bilanci degli enti locali per detto anno non è stata varata.

Data quest'urgenza, credo che non si debba aspettare altro tempo; sarei quindi dell'avviso che il nuovo articolo 2-bis sia ritirato dal Governo così da superare il problema regolamentare.

Mi piace comunque dare atto al Governo della sensibilità e della buona volontà dimostrata in questa circostanza.

M A S C I A L E . All'inizio della discussione avevo preannunciato, senza entrare nel merito degli articoli, un voto negativo; dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole Presidente, che ci cautele sulla correttezza dei lavori — e preso atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario Sarti, che si è rimesso alla volontà della Commissione — il mio voto, associandomi a quella che è l'opinione prevalente della Commissione, sarà favorevole.

F E R R I . Dichiaro di associarmi alle considerazioni fatte dal collega Maccarrone.

A N D E R L I N I . Anche a nome del mio gruppo dichiaro di associarmi a quanti hanno ritenuto non ammissibile l'articolo 2-bis.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Avvalendomi della facoltà di cui all'articolo 97, terzo comma, del Regolamento, dichiaro inammissibile, ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, l'articolo aggiuntivo 2-bis, così come appare dallo emendamento presentato dal Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 2 il primo comma non ha subito modificazioni.

6ª COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

Do lettura del secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati:

« Qualora l'importo del mutuo autorizzato per l'anno 1971 sia inferiore a quello richiesto, il bilancio o la deliberazione divengono esecutivi dopo che la provincia o il comune vi abbiano apportato le variazioni necessarie per il contenimento delle spese entro i limiti del finanziamento consentito ».

Ricordo che il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale ».

B O R S A R I . A questo proposito desidero dichiarare che, ferme restando le dichiarazioni che sono state fatte in precedenza dai colleghi Fortunati e Maccarrone circa la finanza locale e circa l'attuazione delle disposizioni relative al Regolamento, noi voteremo a favore di quest'emendamento; con una precisazione: che l'ultima parte dell'emendamento, là dove recita: « con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale », debba essere interpretata come presa in considerazione di uno degli elementi di valutazione che devono essere tenuti presenti ai fini della realizzazione del riequilibrio finanziario del bilancio. Il Sottosegretario mi pare che già in precedenza avesse aderito a questa tesi, e mi sembra giusto che resti agli atti. Quindi, precisato questo, ribadisco il voto favorevole.

S A R T I , sottosegretario di Stato per l'interno. A parere del Governo è esatta l'interpretazione che il senatore Borsari dà dell'ultima parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma del-

l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con la modifica testè approvata.

Il Governo ha presentato anche un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Sottopongo alla attenzione della Commissione il seguente ordine del giorno, presentato da tutti i suoi componenti:

« La 6ª Commissione permanente del Senato invita il Governo ad assumere tutte le iniziative atte a determinare sollecitamente, in aderenza all'articolo 130 della Costituzione, una revisione della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e di tutte le disposizioni concernenti l'attività finanziaria degli enti locali ».

S A R T I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accoglie l'invito che la 6ª Commissione permanente del Senato rivolge con questo ordine del giorno, e dichiara che assumerà tutte le iniziative necessarie all'uopo.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Metto ai voti l'ordine del giorno.
(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, quale risulta con le modificazioni approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (1786), d'iniziativa del deputato Palmiotti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Palmiotti: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 1786 fu da noi esaminato l'ultima volta nella seduta del 29 luglio, e a questo proposito sarà utile rileggere brevemente parte del relativo resoconto sommario: « Il sottosegretario Curti sottolinea quindi le necessità pratiche che consigliano l'approvazione del disegno di legge, mentre il sottosegretario Borghi fa notare che il provvedimento, come configurato attualmente, sembra rivestire eminentemente carattere estensivo. Tale opinione viene condivisa dal presidente Martinelli e dal sottosegretario Schietroma, i quali rilevano inoltre che il provvedimento trasforma in indennità quello che dovrebbe configurarsi come un compenso per lavoro straordinario. Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta ».

Devo però dire che, successivamente, ci sono stati dei colloqui al fine di arrivare ad una definizione di queste difformi opinioni e — se possibile — ad una loro conciliazione. Cedo, pertanto, la parola al senatore Segnana.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, non credo sia necessario che io rilegga qui la relazione e che ricordi dettagliatamente quello che è stato lo spirito

che ha animato il presentatore di questo disegno di legge; devo però ricordare alla Commissione che erano rimasti sospesi due problemi di non piccola importanza.

Il primo era quello derivato da una proposta avanzata dal nostro Presidente, tendente a considerare come possibili beneficiari della legge anche i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Questa proposta, per molti versi apprezzabile, comportava però delle conseguenze di ordine finanziario che hanno contribuito non poco al rinvio dell'esame definitivo del provvedimento.

Vi era poi una seconda questione, quella riguardante la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico, il quale stabilisce che « l'indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo ». Si formarono due schieramenti e fu messo in dubbio anche lo stesso mantenimento del provvedimento in sede deliberante. La Commissione ritenne poi di rinviare la discussione.

Altri dubbi erano sorti anche in relazione alla copertura, ma su questo problema vi erano stati molti interventi, almeno in parte, chiarificatori.

Ora che il provvedimento è nuovamente al nostro esame, a me sembra che si debba verificare quale è la situazione attuale in relazione a quelle due questioni.

Devo poi fare presente che è sorta ieri una nuova difficoltà in relazione al parere espresso dalla 5ª Commissione. Ritengo però di poter dire, dopo aver letto il parere, che forse non è stato approfondito in modo esauriente l'argomento e che con ogni probabilità, se noi potessimo avviare un discorso con la Commissione stessa, quel parere potrebbe mutare sensibilmente. Comunque, anche se si tratta di una questione importante, essa riveste senz'altro un aspetto secondario rispetto a quelli accennati in precedenza.

P R E S I D E N T E . Desidero anzitutto ringraziare il relatore per il suo intervento; e come presentatore di un emendamento che — come ha detto anche il re-

6^a COMMISSIONE

111° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1971)

latore — aveva una sua validità, anche se in un logica un poco astratta, devo dire che essendo consapevole che il suo accoglimento complicherebbe oggi enormemente l'iter legislativo del disegno di legge, ritiro l'emendamento da me proposto.

Per quanto riguarda, poi, il parere della 5^a Commissione, se i colleghi sono d'accordo, invito il relatore a prendere i dovuti contatti per vedere di superare anche questo ostacolo.

FORTUNATI. Quale è stato il parere della 1^a Commissione?

PRESIDENTE. La 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

FORTUNATI. Uno dei rilievi fatti — se non erro — era quello che il lavoro straordinario diventava una indennità.

PRESIDENTE. Diventava una indennità perchè vi era l'estensione al Ministero del commercio con l'estero.

FORTUNATI. Estendere una cosa al Ministero del commercio con l'estero non può modificare la natura della cosa che si estende.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli organismi finanziari, si tratta effetti-

vamente di lavoro straordinario, ed infatti l'articolo del disegno di legge dispone che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario... si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti... purchè non percepiscano indennità di carattere particolare ».

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. D'altra parte, non va dimenticato che il provvedimento è vivamente atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Tenuto conto di tali osservazioni, confermo di ritirare il mio emendamento relativo ai dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Nel contempo invito il relatore a prendere contatto con la 5^a Commissione, al fine di appianare ogni divergenza di vedute, sì che il disegno di legge possa essere discusso dalla Commissione nella prossima settimana.

Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.